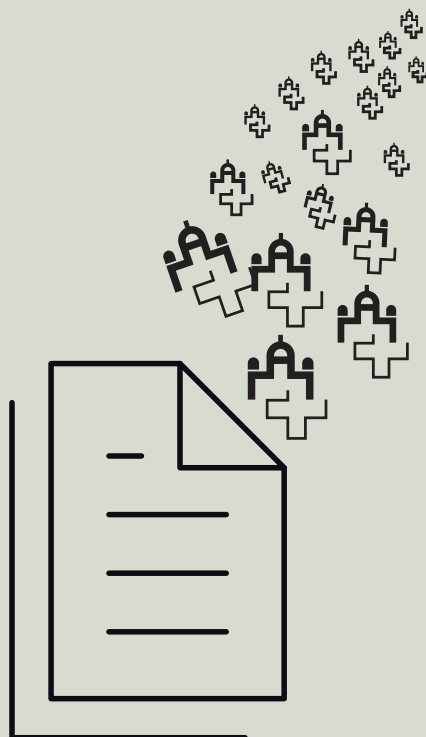




Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa Approvazione di trattati internazionali

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 21.03.2025

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Contenuto

In breve.....	2
Statistiche.....	5
Basi legali.....	7
Ulteriori informazioni.....	8

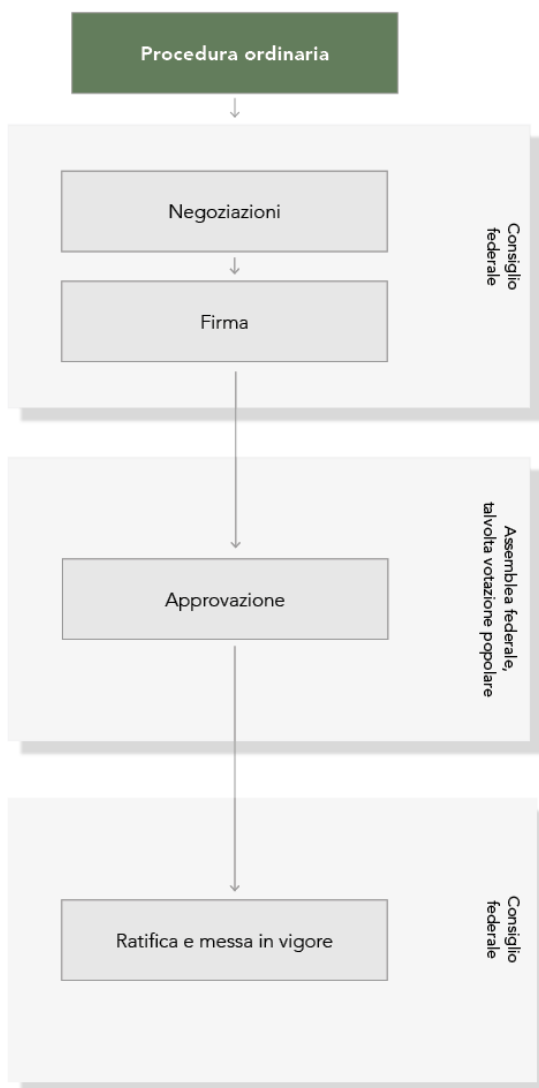


APPROVAZIONE DI TRATTATI INTERNAZIONALI

I trattati internazionali necessitano dell'approvazione dell'Assemblea federale (di seguito «procedura ordinaria»). In base ad una legge federale o ai trattati internazionali approvati dall'Assemblea federale, il Consiglio federale può tuttavia essere autorizzato a concludere autonomamente alcuni trattati (di seguito «procedura semplificata»).

I. Procedura ordinaria

Il Consiglio federale consulta le Commissioni competenti per la politica estera in merito alle direttive e alle linee guida per il mandato negoziale che sta elaborando. Conduce le negoziazioni, approva il testo del trattato, lo firma e lo sottopone all'Assemblea federale per approvazione.





In linea di massima l'Assemblea federale può approvare o rifiutare il trattato solo nel suo insieme. Tuttavia può obbligare il Consiglio federale a formulare una riserva, se il trattato prevede questa possibilità¹.

Il secondo rifiuto di una delle Camere è definitivo quando le Camere non sono concordi sull'approvazione di un trattato internazionale. Tuttavia, se le Camere non sono concordi su una riserva o sulla clausola di referendum, si applica la procedura ordinaria di appianamento delle divergenze².

L'Assemblea federale approva i trattati che sottostanno a referendum, sia esso obbligatorio o facoltativo, mediante decreto federale, altri trattati internazionali mediante decreto federale semplice.

Al referendum obbligatorio sottostanno l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali. Al referendum facoltativo sottostanno i trattati di diritto internazionale:

- di durata indeterminata e indenunciabili,
- che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale,
- che comprendono importanti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Il trattato approvato dall'Assemblea federale e accolto in un eventuale referendum può essere ratificato e messo in vigore dal Consiglio federale.

L'espressione «trattati internazionali» deve essere interpretata in senso lato: vi rientrano tra l'altro le adesioni ad organizzazioni internazionali o gli atti giuridici che traspongono disposizioni del diritto dell'UE³. Con «l'approvazione di un trattato internazionale» sono intese non soltanto la conclusione bensì anche la modifica e la denuncia di un trattato.

L'Assemblea federale può includere nel decreto di approvazione di un trattato internazionale le modifiche costituzionali necessarie per l'attuazione del trattato se quest'ultimo sottostà al referendum obbligatorio o le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato se quest'ultimo sottostà al referendum facoltativo. Pertanto, i decreti di approvazione di trattati internazionali possono contenere anche revisioni parziali della Costituzione e modifiche di legge.

Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

Il Consiglio federale può decidere o convenire l'applicazione provvisoria di un trattato internazionale la cui approvazione spetta all'Assemblea federale, se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. Prima di farlo consulta le commissioni competenti.

Se una delle due commissioni si pronuncia in favore dell'applicazione provvisoria, il Consiglio federale può applicare il trattato. Deve rinunciarvi se ambedue le commissioni sono contrarie.

L'applicazione provvisoria cessa tuttavia per legge dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione.

¹ 99.419 Iniziativa parlamentare - Legge sui rapporti fra i Consigli. Adeguamento alla nuova Costituzione federale. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 7 maggio 1999, FF 1999 4178.

² CORNELIA THELER, Art. 23 N 7 in: Graf/Theiler/von Wyss (ed.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002*, Basilea: Helbing & Lichtenhahn, 2014, pag. 199.

³ LUZIAN ODERMATT, ESTHER TOPHINKE: Art. 23 N 7 in: Graf/Theiler/von Wyss (ed.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002*, Basilea: Helbing & Lichtenhahn, 2014, pag. 199.



II. Procedura semplificata

Il Consiglio federale può essere autorizzato a concludere trattati autonomamente in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale. Tuttavia, la Costituzione esclude che la competenza di concludere autonomamente trattati venga delegata per i trattati che sottostanno al referendum.

Il Consiglio federale riferisce annualmente in un rapporto all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso. Le Camere prendono atto del rapporto. Se l'Assemblea federale ritiene che l'approvazione di un determinato trattato le spetti, può incaricare il Consiglio federale con una mozione di presentarglielo in un secondo tempo mediante procedura ordinaria.



STATISTICHE

Decreti federali adottati concernenti trattati internazionali

Legislatura	48 ^a	49 ^a	50 ^a	51 ^a	52 ^a
<i>Totale</i>	117	105	139	91	27
Decreti federali che approvano l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali	0	0	0	0	0
Decreti federali che approvano trattati internazionali e che <u>non</u> contengono modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato	60	75	55	41	19
Decreti federali che approvano trattati internazionali e che contengono modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato	17	11	14	15	4
Decreti federali semplici che approvano trattati internazionali non sottostanti a referendum	40	19	70	35	4

Decreti federali decaduti o tolti dal ruolo durante la fase parlamentare concernenti trattati internazionali

Legislatura	48 ^a	49 ^a	50 ^a	51 ^a	52 ^a
<i>Totale</i>	0	2	1	0	0
<i>Decreti federali decaduti</i>	0	1	0	0	0
<i>Non entrata in materia</i>	0	1	0	0	0
Decreti federali che approvano trattati internazionali	–	1	–	0	0
<i>Decreti federali tolti dal ruolo</i>	0	1	1	0	0
Decreti federali che approvano trattati internazionali	–	–	1	0	0
Decreti federali semplici che approvano trattati internazionali non sottostanti a referendum	–	1	–	0	0



Decreti federali adottati concernenti trattati internazionali e referendum				
Legislatura	48 ^a	49 ^a	50 ^a	51 ^a
<i>Totale</i>	117	105	139	91
Decreti federali che sottostanno al referendum obbligatorio e che approvano l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali	0	0	0	0
Decreti federali che sottostanno al referendum facoltativo e che approvano trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale, comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali	77	86	69	56
<i>Il referendum non è stato chiesto o non è riuscito</i>	77	86	68	54
<i>Il referendum è stato chiesto e l'oggetto è stato accettato nella votazione popolare</i>	0	0	1	2
Decreti federali semplici che non sottostanno a referendum e che approvano trattati internazionali non sottostanti a referendum	40	19	70	35
<i>In % dei decreti federali adottati</i>	34.2 %	18 %	50.4 %	38.5 %



BASI LEGALI

- Articolo 166 capoverso 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera
- Articolo 24 capoverso 2–3 legge sul Parlamento
- Articolo 152 capoverso 3bis Legge sul parlamento
- Articolo 95 lettera c Legge sul parlamento
- Articolo 7a e 7b legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione



ULTERIORI INFORMAZIONI

Per l'elenco dei decreti federali adottati o decaduti durante la 48^a, 49^a, 50^a, 51^a e 52^a legislatura concernenti trattati internazionali

cfr. la banca data degli atti legislativi (in tedesco) e seleziona «Trattato internazionale» («Völkerrechtlicher Vertrag») nella colonna J:

➤ [Link](#)

Per informazioni sulla procedura in caso di disegni di atti legislativi

cfr. la scheda informativa «Procedura in caso di disegni di atti legislativi»:

➤ [Link](#)

Per informazioni sui referendum

cfr. la scheda informativa «Referendum»:

➤ [Link](#)

Per informazioni dell'Amministrazione federale

cfr., tra le altre, la pubblicazione del DFAE «ABC del diritto internazionale pubblico»:

➤ [Link](#)

e la banca dati del DFAE sui trattati:

➤ [Link](#)